



LONG TERM CARE

Fascicolo Informativo

Contratto di assicurazione per la perdita dell'autosufficienza

Il presente Fascicolo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazioni;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

ITALIANA
assicurazioni
GRUPPO REALE MUTUA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

LONG TERM CARE ITALIANA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Mod. INF54261 - Ed. 05/2014

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello INF54261/FI, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello INF54260 riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di polizza modello INF54260 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello INF54261/FI.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alla Sezione:

– Long Term Care

Sono operanti le garanzie ed i relativi importi espressamente indicati nella scheda di polizza modello INF54260.

DEFINIZIONI	Pag.	3
CONDIZIONI GENERALI	"	4
SEZIONE LONG TERM CARE	"	5
• Delimitazioni di garanzia	"	5
• Disciplina della garanzia	"	5
• Come avviene la liquidazione del sinistro	"	6

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

ASSICURATO

La persona protetta dall'assicurazione.

CENTRI DIAGNOSTICI

Strutture poliambulatoriali regolarmente autorizzate per le indagini diagnostiche.

CONTRAENTE

La persona che stipula il contratto con Italiana Assicurazioni.

DAY HOSPITAL/DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

LUOGO DI CURA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera.

MALATTIA

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

MALFORMAZIONE – DIFETTO FISICO

Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticata prima della stipulazione della polizza.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

RESIDENZA

Luogo in Italia in cui l'Assicurato ha stabilito la dimora abituale.

RICOVERO – DEGENZA

Permanenza in luogo di cura con pernottamento o in day hospital/day surgery.

SCHEDA DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato e la sottoscrizione delle Parti. È indicato con Mod. INF54260.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.

STRUTTURE SANITARIE

Luoghi di cura, poliambulatori medici, centri diagnostici autorizzati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI GENERALI

ART. 2.1 - PAGAMENTO DEL PREMIO - EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

ART. 2.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza.

Italiana Assicurazioni, oltre la "scadenza del contratto", si impegna a rinnovare annualmente l'assicurazione per tutta la vita dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'Art. 2.4.

ART. 2.3 - RINUNCIA AL CONTRATTO DA PARTE DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal contratto inviando lettera raccomandata ad Italiana Assicurazioni almeno 30 giorni prima della "scadenza del contratto" indicata nella scheda di polizza e, successivamente, ad ogni scadenza annuale sempre entro i termini di preavviso sopra previsti.

Inoltre, in caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

In assenza di disdetta la garanzia si intende rinnovata.

ART. 2.4 - UNICI CASI IN CUI ITALIANA ASSICURAZIONI PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO
Ferma restando l'operatività dell'Art. 3.1, Italiana Assicurazioni può risolvere il contratto unicamente in caso di:

- mancata accettazione da parte del Contraente del nuovo premio richiesto ai sensi dell'Art. 2.5;
- rinuncia del Contraente all'assicurazione di una o più delle persone assicurate;
- cessazione dell'esercizio del Ramo Malattie.

L'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga; il premio medesimo sarà restituito da Italiana Assicurazioni.

ART. 2.5 - VARIAZIONE DEL PREMIO

Italiana Assicurazioni si riserva la possibilità

di modificare le condizioni tariffarie al verificarsi di una evoluzione consistente del rischio rispetto alle basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi.

L'eventuale variazione del premio riguarderà l'intera categoria di contratti emessi alle medesime condizioni e avverrà mediante la sostituzione della polizza in corso.

In tal caso Italiana Assicurazioni comunica al Contraente, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa, il nuovo premio da pagare per l'annualità successiva. In assenza di tale comunicazione, la polizza si intende rinnovata ad un premio corrispondente a quello precedentemente pagato.

Si conviene comunque che il premio rimane invariato fino alla data indicata nella scheda di polizza come "scadenza del contratto".

ART. 2.6 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordi tra l'Assicurato e Italiana Assicurazioni, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti del Collegio saranno designati dall'Assicurato e da Italiana Assicurazioni e il terzo d'accordo dai primi due o - in caso di disaccordo - dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

ART. 2.7 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Italiana Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio o della malattia che sono causa della perdita dell'autosufficienza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE LONG TERM CARE

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

ART. 3.1 - CHI NON ASSICURIAMO

Non sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza siano già in condizione di non autosufficienza, definita secondo quanto previsto dal successivo Art. 4.2.

Italiana Assicurazioni non assicura inoltre le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate.

La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni previste al capoverso precedente. L'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga; il premio medesimo sarà restituito da Italiana Assicurazioni.

Il verificarsi di situazioni patologiche diverse da quelle sopra indicate non configura aggravamento del rischio.

ART. 3.2 - COSA NON ASSICURIAMO

Italiana Assicurazioni non riconosce le prestazioni assicurate per:

- A. infortuni derivanti dalla pratica di sports aerei in genere, dalla partecipazione a gare motoristiche – non di regolarità pura – e alle relative prove;**
- B. infortuni derivanti da stato di ubriachezza accertata; infortuni e malattie determinati da alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci;**
- C. conseguenze di:**
 - infortuni occorsi,
 - malattie diagnosticate e/o che abbiano resi necessari cure mediche o esami clinici (strumentali o di laboratorio), prima dell'effetto dell'assicurazione;
- D. malformazioni o difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza;**
- E. patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;**
- F. sieropositività da virus H.I.V.;**
- G. conseguenze di:**
 - atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato,
 - partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci

- estremo),
- **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazione di particelle atomiche,** salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche,
- **movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi in Italia.**

DISCIPLINA DELLA GARANZIA

ART. 4.1 - RICHIAMO AL QUESTIONARIO SANITARIO

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese nel questionario Mod. INF54262, che forma parte integrante della polizza.

ART. 4.2 - DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA

Italiana Assicurazioni garantisce gli Assicurati contro il rischio di perdita di autosufficienza.

È considerata non autosufficiente la persona che:

- A. si trova nell'impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di poter compiere senza l'assistenza di un'altra persona, 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana:
 - lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale;
 - nutrirsi: capacità di mangiare e bere;
 - muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi;
 - vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti;
- B. è affetta da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici, e necessita di assistenza costante di un'altra persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana.

ART. 4.3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto all'Art. 2.1 e le esclusioni dell'Art. 3.2, la garanzia decorre:

- A. dal giorno di effetto dell'assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente ad infortunio;
- B. dopo 3 anni dall'effetto dell'assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente all'insorgenza della malattia di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica;
- C. dopo 6 mesi dall'effetto dell'assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a cause diverse da quelle specificate ai precedenti punti A e B.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

I casi di non autosufficienza verificatisi:

- dopo i periodi di tempo suindicati, anche se causati da una malattia iniziata durante tali periodi, sono compresi in garanzia;
- durante i periodi di tempo suindicati, determinano l'annullamento della polizza nei confronti del singolo Assicurato; l'eventuale incasso del premio non costituisce deroga; il premio medesimo sarà restituito da Italiana Assicurazioni.

ART. 4.4 - COSA ASSICURIAMO

Italiana Assicurazioni presta le garanzie sottoindicate solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza:

- **garanzia rendita:** in caso di perdita dell'autosufficienza, riconosciuta secondo le modalità previste all'Art. 5.2, Italiana Assicurazioni assicura la rendita vitalizia mensile rivalutabile dell'importo iniziale indicato nella scheda di polizza, mediante una polizza Vita di rendita vitalizia immediata rivalutabile emessa in base alla tariffa di Italiana Assicurazioni in vigore al momento del suo effetto. L'effetto della polizza Vita è quello della data di formalizzazione da parte di Italiana Assicurazioni del riconoscimento dello stato di non autosufficienza e la **corresponsione della rendita inizia trascorsi 90 giorni da tale data, sempre che l'Assicurato risulti in vita;**
- **garanzia capitale:** in caso di perdita dell'autosufficienza, riconosciuta secondo le modalità previste all'Art. 5.2, Italiana Assicurazioni corrisponde il capitale indicato nella scheda di polizza, **sempre che l'Assicurato risulti in vita.**

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

ART. 5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato o chi per esso deve:

- **dare avviso del sinistro ad Italiana Assicurazioni nel più breve tempo possibile;**
- **produrre tutta la documentazione medica del caso, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;**
- **sottoporsi anche in fase di ricovero ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Italiana Assicurazioni o da suoi incaricati, fornendo alla stessa ogni informazione;**
- **fornire delega scritta a Italiana Assicurazioni al fine di poter verificare l'esistenza in vita dell'Assicurato;**

- **fornire certificato del medico curante o medico ospedaliero che documenti lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato, precisando la data di inizio e la causa che lo ha determinato;**
- **in caso di perdita delle capacità cognitive, fornire gli esiti di un accertamento diagnostico comprendente l'esito di un test di valutazione delle funzioni cognitive (ad esempio il test M.M.S. di Folstein con punteggio non inferiore a 15).**

Le spese relative a certificati medici e altre documentazioni mediche richieste da Italiana Assicurazioni sono a carico dell'Assicurato.

ART. 5.2 - RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Italiana Assicurazioni provvede a formalizzare per iscritto all'Assicurato, o a chi per esso, il riconoscimento dello stato di non autosufficienza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Entro tale periodo Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di accertare lo stato di non autosufficienza con propri medici fiduciari, i cui costi saranno a suo totale carico.

ART. 5.3 - PAGAMENTO DELLA RENDITA RIVEDIBILITÀ DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Dopo il riconoscimento da parte di Italiana Assicurazioni dello stato di non autosufficienza, come indicato all'Art. 5.2, l'Assicurato matura il diritto a percepire la rendita.

Il pagamento della rendita inizia trascorsi 90 giorni dalla data di formalizzazione dello stato di non autosufficienza, di cui all'Art. 5.2, ed è corrisposto fino a quando perdura lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato o fino al suo decesso.

Italiana Assicurazioni si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad un controllo dello stato di salute dell'Assicurato e di farlo visitare da un medico; può inoltre richiedere tutti i documenti necessari a comprovare il suo effettivo stato di salute.

In caso di rifiuto dell'Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiesta, il pagamento della rendita è sospeso.

Se l'Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, l'erogazione della rendita viene sospesa dal momento in cui è stata recuperata l'autosufficienza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Il diritto alla corresponsione della rendita comporta, per l'Assicurato al quale si riferisce, l'interruzione del versamento del relativo premio a partire dalla data di denuncia del sinistro.

ART. 5.4 - PAGAMENTO DEL CAPITALE

Dopo il riconoscimento da parte di Italiana Assicurazioni dello stato di non autosufficienza, come indicato all'Art. 5.2, l'Assicurato matura il diritto a percepire il capitale indicato nella scheda di polizza.

La corresponsione del capitale comporta, per l'Assicurato che ne ha usufruito, l'annullamento contrattuale di tale garanzia.

Il diritto all'indennizzo per il capitale non è trasmissibile agli eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'Assicurato muore, dopo che sia stato formalizzato lo stato di non autosufficienza ai sensi dell'Art. 5.2, Italiana Assicurazioni paga agli eredi o aventi causa il capitale indicato nella scheda di polizza.

Mod. INF54261/FI

ITALIANA
assicurazioni

Per la tutela della **persona**



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it

Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851

Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

GRUPPO REALE MUTUA